




**COMUNE DI LA VALLE AGORDINA**

**PROVINCIA DI BELLUNO**

**REGOLAMENTO PER L'AUTENTICAZIONE  
DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE  
DAL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000  
AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME**

Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 28.09.2001



**Art. 1**  
**Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art. 3 del Testo Unico 2000, riguarda le autenticazioni previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da eseguirsi al domicilio di coloro che, per comprovata infermità fisica, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale e comunque si trovano in questo Comune.

**Art. 2**  
**Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità**

1. Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o domiciliati i quali dimostrino, secondo le modalità previste nei successivi articoli, di essere impossibilitati, a recarsi presso l'ufficio comunale.

**Art. 3**  
**Delimitazione degli interventi**

1. I soggetti indicati al precedente articolo 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazione sostitutive di certificazioni, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione di cui agli artt. 21, 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

**Art. 4**  
**Procedimento amministrativo e responsabile del procedimento**

1. Il procedimento amministrativo, finalizzato all'esecuzione dell'autentica a domicilio, consta delle seguenti fasi:  
Ø istanza degli interessati con l'esibizione della documentazione richiesta;  
Ø istruttoria ad opera del responsabile del procedimento;



Ø autorizzazione al funzionario all'uopo incaricato di eseguire la prestazione al domicilio degli aventi diritto;

2. Responsabile del procedimento è l'Unità Organizzativa il Segretario Comunale.

## **Art. 5**

### **Istanze e documentazione**

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 faranno pervenire al Comune di La Valle Agordina (BI) apposita istanza per gli interventi di cui all'art. 3, (l'istanza, anche verbale, può essere presentata da un parente entro il 4° grado o dal soggetto deputato alla cura dell'infermo) indicando:

Ø le autenticazioni che vengono richieste, specificandone il numero;

Ø l'impedimento fisico, permanente e temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale;

Ø l'esatto indirizzo ove debba avvenire l'accesso per l'autentica.

2. Nel caso di impedimento temporaneo, l'istante è tenuto a specificarne, anche in via presuntiva, la durata, dichiarando, contestualmente, i motivi specifici per i quali gli adempimenti richiesti non potrebbero essere rinviati a dopo la cessazione della causa dell'impedimento.

3. All'istanza va allegato un certificato redatto dal medico di base, ovvero da un medico specialista, ovvero ancora da un qualsiasi medico della struttura pubblica da cui si evinca in maniera esplicita che il richiedente la prestazione non è in condizioni di accedere all'ufficio comunale senza pregiudizio per la propria salute.

Il certificato può essere sostituito da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **Art. 6**

### **Termini del procedimento**

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di protocollazione della richiesta di intervento. Nel caso questa risulti incompleta oppure erronea, il termine di cui sopra inizierà a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione.



2. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di giorni **7** con le modalità di cui agli articoli seguenti. (In caso di richiesta verbale, il termine inizia nello stesso giorno in cui la stessa viene avanzata).

#### **Art. 7**

### **Adempimenti di legge da parte del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario, valuta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e compie tutti gli adempimenti di legge.

#### **Art. 8**

### **Esecuzione dell'intervento**

1. Nel caso di esito favorevole dell'istruttoria, la quale dovrà concludersi entro **4** giorni lavorativi dal termine iniziale di cui all'art. 6, il responsabile del procedimento disporrà, mediante apposito atto autorizzativo, per l'accesso di un funzionario all'uopo incaricato dal Sindaco, per l'autentica al luogo indicato dal richiedente.

2. Tale adempimento dovrà aver luogo nei **3** giorni lavorativi successivi alla consegna dell'autorizzazione.

3. E' fatto obbligo all'incaricato all'autentica di riferire al responsabile del procedimento dell'avvenuta esecuzione della stessa o, in mancanza, sui motivi del mancato adempimento o del suo giustificato differimento ad altra data.

#### **Art. 9**

### **Mancato accoglimento dell'istanza**

1. In caso di non accoglimento dell'istanza, il responsabile del procedimento ne darà esaustiva comunicazione all'interessato con comunicazione personale, entro gli stessi termini stabiliti per l'autorizzazione di cui al precedente art. 8.



2. Nella suddetta comunicazione dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, nonché l'autorità cui è possibile ricorrere ed il termine, così come stabilito al successivo art. 10.

3. La Comunicazione di cui al presente articolo dovrà avvenire per notifica del messo comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 10 Ricorsi**

1. Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni successivi alla comunicazione.

### **Art. 11 Formula per l'autentica**

1. Nella formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autenticazioni delle sottoscrizioni dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente.

### **Art. 12 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dal vigente statuto.